



Comune di Scordia
Provincia di Catania

AREA 3 "SOCIO CULTURALE"
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE
UFFICIO SPORT - TURISMO E SPETTACOLO

**Convenzione per la Concessione del servizio di
gestione completa della Piscina Comunale coperta
e corpi accessori**

(Approvata con delibera di G.M. n. 20 del 15 marzo 2011)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Durata
- Art. 3 – Canone annuale
- Art. 4 – Impegno economico
- Art. 5 – Durata annuale del servizio
- Art. 6 – Chiusura dell'impianto
- Art. 7 – Uso pubblico del complesso
- Art. 8 – Tariffe da praticare agli utenti
- Art. 9 – Interventi di manutenzione a carico del Concessionario
- Art. 10 – Rapporti relativi alla conduzione dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza
- Art. 11 – Qualità e provenienza dei materiali
- Art. 12 – Personale richiesto per la conduzione del complesso
- Art. 13 – Norme igienico-sanitarie
- Art. 14 – Utilizzo contributi per interventi di risparmio energetico
- Art. 15 – Pubblicità
- Art. 16 – Cauzione definitiva
- Art. 17 – Rapporti fra Comune e Concessionario
- Art. 18 – Corrispettivi
- Art. 19 – Responsabilità e assicurazioni
- Art. 20 – Penalità
- Art. 21 – Controlli del Comune
- Art. 22 – Domicilio del Concessionario
- Art. 23 – Revoca e recesso
- Art. 24 – Controversie
- Art. 25 – Spese ed oneri
- Art. 26 – Norme finali e di rinvio

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA E CORPI ACCESSORI

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'attuale complesso relativo alla piscina comunale di Scordia, sita in c.da "Fico".

Gli obiettivi principali che si intendono ottenere sono i seguenti:

- gestione ottimale della struttura;
- razionalizzazione dei consumi e dei costi.

Le principali prestazioni richieste consistono in:

- conduzione degli impianti;
- manutenzione ordinaria dell'impianto, delle apparecchiature e dei manufatti edili pertinenti;
- interventi atti a rendere e mantenere gli impianti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e dalla normativa tecnica vigente al momento dell'esecuzione degli interventi stessi, ivi inclusi tutti gli adempimenti amministrativi e autorizzativi;
- rifacimento della guaina d'impermeabilizzazione posta sul tetto della struttura;
- conversione dei bruciatori delle quattro caldaie, da gasolio a metano, con conseguente costruzione della linea di allaccio alla rete cittadina, chiusura e bonifica del serbatoio gasolio esistente e collaudo nuovo impianto;
- controllo e adeguamento di tutti gli impianti tecnologici esistenti nella struttura;
- conduzione di servizi accessori compresa sorveglianza e custodia;
- pulizia di tutti i locali, di tutti i componenti relativi agli impianti e delle aree, anche quelle destinate a verde, ricomprese nel perimetro esterno all'edificio ospitante la piscina;
- accollo di tutte le utenze.

Costituiscono oneri del concessionario la stipula dei contratti per la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del combustibile, telefonia e di tutto quanto altro necessario per il corretto funzionamento dell'intero complesso.

Si intende che il concessionario, per il fatto stesso di aver adito all'affidamento, ben conosce in ogni parte il complesso piscina sia per quanto riguarda il fabbricato nel suo insieme, sia per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature in esso installati nello stato in cui si trovano e non potrà addurre la insufficiente potenzialità di alcuni di essi, i difetti che vi riscontrasse e il loro particolare stato d'uso a giustificazione della inosservanza delle prescrizioni della presente convenzione.

La presente convenzione fa riferimento alle norme attuali in materia ed in particolare all'Atto di intesa Stato - Regioni n. 1605 del 16.01.2003 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2003.

Art. 2 Durata

La durata complessiva del contratto di gestione è fissata in quindici anni decorrente dalla data di consegna della struttura natatoria.

Art. 3
Canone annuale

Il Concessionario è tenuto al pagamento anticipato del canone annuale di concessione determinato in Euro _____ a seguito dell'offerta presentata in sede di gara.

Il canone di cui al comma precedente sarà rivalutato, con decorrenza dall'anno successivo alla data di stipula della presente convenzione, in ragione del 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 4
Impegno economico

La gestione del servizio, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, risulteranno già remunerati attraverso:

- a) il pagamento delle tariffe da parte degli utenti;
- b) l'erogazione da parte del Comune di combustibile per € 833,33 (ottocentotrentatre/33) mensili.

Art. 5
Durata del servizio

L'impianto dovrà rimanere aperto al pubblico per un orario minimo di 8 (otto) ore o di quello risultante dall'offerta progetto, secondo delle fasce orarie che andranno concordate tra l'Amministrazione e il Concessionario.

Art. 6
Chiusura dell'impianto

L'impianto potrà rimanere chiuso in occasione delle festività, in base ad un calendario da concordare con l'Amministrazione.

Altri periodi di chiusura potranno verificarsi in caso di lavori inerenti all'adeguamento degli impianti e/o interventi specifici.

Di tali chiusure impreviste dovrà essere data tempestiva ed adeguata informazione agli utenti e dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Art. 7
Uso pubblico del complesso

Il Concessionario è tenuto a:

- garantire l'uso pubblico del complesso nel rispetto delle priorità di seguito specificate e nei tempi e nei modi fissati ai precedenti artt. 5 e 6;
- concedere gratuitamente l'impianto all'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni per attività culturali, ricreativi e sociali da essa organizzate, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni all'anno. Di tale necessità il Comune è tenuto a comunicare al gestore ad inizio anno il periodo di utilizzazione dell'impianto. Per esigenze di carattere straordinario il Comune ha l'obbligo di comunicare al Concessionario, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di utilizzazione.

- concedere a pagamento gli spazi acqua alle Società ed Associazioni sportive affiliate alla F.I.N., alla F.I.P.S.A.S. o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, negli orari da concordare tra l'Ente concedente, il Concessionario e il soggetto richiedente;
- concedere a pagamento spazi acqua ai gestori di progetti speciali approvati dall'Amministrazione Comunale e per l'importo dalla stessa stabilito sulla base delle indicazioni fornite a tal fine dal Concessionario stesso;
- consentire a pagamento l'accesso a tutti i cittadini nelle fasce orarie predefinite riservate al pubblico.

Le società ed associazioni sportive a cui è concesso l'uso dell'impianto dovranno espletare, a loro cura e spese, tutte le formalità amministrative e legali, assicurazioni per responsabilità civile e danni e dovranno, inoltre, assumere specifico impegno per munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia per l'espletamento delle manifestazioni e/o attività richieste.

Al Concessionario è concessa la possibilità di attrezzare parte dell'area di pertinenza del complesso ed in particolare della zona "palestra" con strutture accessorie e complementari, anche di servizio, compatibili con le finalità del complesso stesso. Ogni iniziativa di tal genere dovrà, però, essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale, con specifico impegno alla rimozione delle strutture realizzate al termine della durata della concessione, con il ripristino dello stato dei luoghi, o in alternativa se richiesto, alla consegna gratuita delle stesse all'Amministrazione Comunale, che ne rimarrà proprietaria.

Art. 8

Tariffe da praticare agli utenti

I proventi derivanti dalla gestione del servizio saranno riscossi e incamerati dal Concessionario.

Le tariffe che il Concessionario è tenuto ad applicare sono determinate come segue, salvo eventuali variazioni in diminuzione offerte in sede di gara e approvate successivamente dalla Giunta Comunale:

Nuoto libero (1 ingresso = 1 ora)

- tariffa per un ingresso	€ 4,50
- abbonamento 10 ingressi	€ 40,00
- abbonamento 20 ingressi	€ 70,00

Corsi di nuoto (frequenza bisettimanale)

- abbonamento mensile	€ 55,00
- abbonamento trimestrale	€ 150,00

Tariffe per le società sportive e/o enti di promozione sportiva

- tariffa per corsia ad ora (fascia oraria dalle 15:00 alle 20:00)	€ 25,00
- tariffa per corsia ad ora (tutti gli orari diversi)	€ 20,00

Le tariffe predette saranno soggette a variazioni in applicazione degli indici ISTAT.

Art. 9

Intervento di manutenzione a carico del Concessionario

Oltre a garantire la manutenzione ordinaria nel corso della concessione, il Concessionario dovrà provvedere a garantire la piena funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti tecnici, anche sostituendo i componenti degli stessi non più funzionali, garantendo la messa a norma dell'intero impianto.

Tali interventi rientrano specificatamente negli obblighi del Concessionario.

Per tutta la durata della concessione i certificati emessi dagli organi di controllo saranno intestati al Concessionario che ha la totale ed esclusiva titolarità dell'attività.

Il Concessionario dovrà provvedere a stipulare a suo nome ed a sue spese tutti i contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e linea telefonica e quanto altro necessario per la gestione del complesso e, alla fine della concessione, volturare tali contratti al Comune o a chi sarà da esso indicato.

Durante tutto il periodo di durata della gestione il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, lavori di manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda eventuali interventi di manutenzione straordinaria, il Comune si impegna ad effettuare tali lavori solo nel caso di disponibilità di Bilancio, pertanto resterà sollevato da ogni ulteriore responsabilità in caso di non esecuzione degli interventi. Per tali esigenze, il Comune potrà autorizzare il Concessionario, a seguito di specifica richiesta dello stesso, ad anticipare le somme del canone di concessione dovute, di cui al precedente art. 3, il cui importo sia inferiore o uguale alla sommatoria dei canoni annuali dovuti fino alla scadenza naturale del rapporto concessorio. Nel caso che tale importo sia superiore alla sommatoria dei canoni annuali dovuti e il Comune non potrà farvi fronte per mancanza di risorse economiche, il Concessionario potrà richiedere la rescissione di diritto del contratto senza nulla pretendere.

Art. 10

Rapporti relativi alla conduzione dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza

Con periodicità indicate dal personale di controllo esterno all'amministrazione il Concessionario dovrà procedere al rilievo della temperatura ambientale ed al rilievo della temperatura dell'acqua in piscina nonché procedere ai lavori relativi alle eventuali prescrizioni da questo indicate.

Il Concessionario inoltre dovrà procedere a tutti gli ulteriori controlli di cui alle norme igienico-sanitario e di sicurezza vigenti.

Con periodicità semestrale il Concessionario dovrà fornire il resoconto delle attività di controllo e manutenzione effettuate, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia su programma, sia accidentali, nonché degli eventuali componenti e/o parti di impianto sostituite.

Art. 11

Qualità e provenienza dei materiali

Le apparecchiature ed i materiali da doversi impiegare negli interventi di manutenzione ordinaria debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore, così come le apparecchiature ed attrezzature di cui il Concessionario vorrà dotare l'impianto.

La rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione o marchi di qualità secondo quanto previsto da leggi e norme vigenti.

I materiali e le forniture non conformi saranno respinti, e dovranno essere sostituiti.

In caso si rivelasse un qualsivoglia difetto, anche dopo l'impiego e le prove, il Concessionario sarà tenuto alla sostituzione del componente.

Art. 12

Personale richiesto per la conduzione del complesso

Tutte le attività sportive, formative, terapeutiche ecc., svolte nell'ambito della piscina, dovranno essere dirette e guidate da personale tecnico in possesso di qualifiche rilasciate dalla F.I.N., documentate con tessera regolarmente validata per l'anno in corso nelle quantità indicate nell'offerta progetto.

Il Concessionario si obbliga altresì, ad utilizzare il numero di personale indicato nella struttura tecnico organizzativa.

Per le attività sportive formative che rispondono ai bisogni delle varie fasce sociali e di età, il personale preposto all'insegnamento deve essere in possesso di qualifica minima di istruttore di 1° livello.

Il Concessionario dovrà utilizzare preferibilmente personale residente nel Comune di Scordia. A tal fine sarà cura del Concessionario stesso provvedere alla formazione professionale e alla acquisizione da parte del personale suddetto degli eventuali titoli e abilitazioni necessari per lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario dovrà presentare all'inizio del servizio e all'inizio di ogni anno solare e, in ogni caso, su richiesta dell'Amministrazione concedente, l'elenco del personale che intende adibire all'espletamento del servizio indicando per ciascuno le generalità, le qualifiche, il relativo orario settimanale.

Nel caso in cui ritenga opportuno adibire nuovo personale, dovrà darne comunicazione scritta al Comune.

Il Concessionario, nella sua specifica qualità di datore di lavoro, dovrà attuare tutte le misure riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n° 81 del 2008.

Tale obbligo non sussiste nei confronti delle Ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione agli interventi di manutenzione da affidare in appalto o a contratto d'opera.

In tal caso si limiterà a fornire a tali soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sarà necessario intervenire e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, per controllare che da parte del Concessionario siano osservate le leggi relative al personale dipendente.

Art. 13

Norme igienico-sanitarie

Nella conduzione del complesso il Concessionario è tenuto al pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

I servizi igienici devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e devono essere quotidianamente disinfettati.

L'ambiente della piscina, specie in corrispondenza della vasca natatoria, deve essere sempre mantenuto confortevole.

Il controllo periodico dello stato ambientale della piscina è garantito dagli uffici preposti.

A seconda della utilizzazione della piscina, a insindacabile giudizio degli organi preposti al controllo, possono essere imposti nella piscina stessa, quando ricorrano motivi di igiene, opportuni trattamenti contro le infezioni di tipo epidermico (funghi, ecc.).

Art. 14

Utilizzo contributi per interventi di risparmio energetico

Eventuali contributi per studi di fattibilità tecnico-economica e relativi interventi attuativi aventi la finalità di ridurre i consumi energetici e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo di energia a parità di servizio reso, concessi a qualsiasi titolo e da qualsiasi Ente all'Amministrazione Comunale, quale proprietaria del complesso, potranno essere utilizzati in interventi predefiniti con il concessionario del servizio.

Le relative procedure saranno espletate a cura e spese del Concessionario. Nei limiti della legittimità degli atti, l'Amministrazione Comunale provvederà per quanto di sua specifica competenza.

Il Concessionario a sua volta potrà accedere ad eventuali finanziamenti e contributi di qualsiasi genere, compatibili con la sua funzione specifica di gestore del complesso, attuando interventi, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Al termine della durata della concessione le opere così realizzate saranno consegnate gratuitamente all'Amministrazione Comunale che ne rimarrà proprietaria.

Art. 15

Pubblicità

Qualsiasi forma di pubblicità dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari.

La pubblicità commerciale all'interno degli impianti è soggetta a determinazione tariffaria, calcolata sulla base dello spazio occupato. L'autorizzazione alla pubblicità è rilasciata dal Comune.

Art. 16

Cauzione

A garanzia di tutti gli obblighi e delle penali derivanti dalla presente convenzione e degli eventuali danni che il Comune dovesse subire per inadempienze del Concessionario, questi costituirà apposita cauzione, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, valevole per tutta la durata del rapporto concessorio, per l'importo di €30.000,00.

La fideiussione dovrà contenere la clausola di riscossione a prima richiesta e la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile. Il Concessionario è obbligato a reintegrare l'importo cauzionale suddetto qualora lo stesso venisse utilizzato in tutto o in parte a seguito di inadempienze contrattuali.

Art. 17

Rapporti fra Comune e Concessionario

Con determina sindacale sarà nominato un Responsabile Tecnico con compiti di controllo sulla esecuzione dei lavori relativi agli interventi obbligatori, oltre che con compiti di controllo interno per la verifica del corretto funzionamento del complesso,

ivi compresi la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di gestione e funzionamento di piscine pubbliche di cui all'Atto di intesa Stato - Regioni n. 1605 del 16.01.2003 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2003.

Art. 18 Corrispettivi

I corrispettivi del servizio oggetto di affidamento e relative prestazioni accessorie consistono unicamente nel diritto del Concessionario di riscossione delle tariffe di uso del servizio stesso ed eventualmente derivante dall'attività di somministrazione di bevande ai tesserati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 19 Responsabilità e assicurazioni

Il Concessionario solleva il Comune da qualunque responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario, ai suoi dipendenti o a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione e per qualsiasi causa.

Il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa globale fabbricati con primaria Società di Assicurazione, sull'immobile e sugli impianti in esso contenuti per un massimale di €1.000.000,00.

Eventuali franchigie e/o scoperti relativi a tale polizza saranno a totale carico del Concessionario.

Dovrà, inoltre, stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi, compresi il personale dipendente, i collaboratori, i conduttori degli impianti, gli utenti della piscina e i loro accompagnatori, per un massimale come previsto dalla legge.

Entrambe le polizze dovranno essere di durata pari a quella della concessione e devono essere consegnate al Comune, tassativamente, entro il termine stabilito dallo stesso secondo quanto previsto dall'art. 12 del bando di gara.

Le Società e le Associazioni che svolgono attività sportive sono tenute ad assicurare i propri associati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Penalità

Qualora il Concessionario non inizi il servizio entro quindici giorni dalla aggiudicazione definitiva, sarà passibile di una penalità di €100,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora la convenzione venisse sottoscritta in data posteriore a quella suddetta, la penalità verrà applicata a decorrere dal decimo giorno dalla data della sottoscrizione stessa.

Si intende per interruzione di servizio la situazione in cui, in orario di servizio, il complesso sia non utilizzabile per periodi superiori ad una ora; più ore di non utilizzabilità del complesso, anche nella stessa giornata, costituiscono più interruzioni di servizio.

Per ogni interruzione di servizio si applicherà una penale di €50,00.

Sono da doversi ritenere escluse le sole disfunzioni derivanti da mancata erogazione di acqua e di energia elettrica conseguenti a mancata fornitura da parte degli Enti specificatamente preposti, e/o da impraticabilità del complesso dovuto a cause di forza maggiore.

Qualora fosse necessario procedere ad interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura, questa dovrà essere concordata dalle parti.

Per violazioni a quanto prescritto dall'art. 10, relativamente al resoconto dell'attività di controllo e manutenzioni effettuate, si applicherà la penale di € 100,00 per ogni settimana di ritardo, riferito a ciascun semestre, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Le penali suddette sono tutte cumulabili fra di loro ed é fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità di ogni ulteriore danno.

Art. 21 Controlli del Comune

Il personale del Comune avrà libero accesso agli impianti per effettuare tutte le verifiche ed i controlli ritenuti necessari, con qualsiasi modalità, sulla gestione (attività svolte, modalità di conduzione, scritture contabili e registrazioni, ecc.), sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dalla presente convenzione.

Con cadenza annuale il Concessionario è tenuto a presentare alla Amministrazione comunale, in persona del Responsabile dell'Area competente, i seguenti documenti:

- a) il rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto. La contabilità relativa all'eventuale attività commerciale svolta va separata da quella relativa alla gestione dell'impianto e presentata con nota integrativa dal Concessionario.
- b) il prospetto dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'anno successivo.
- c) il programma annuale delle attività e il rendiconto a consuntivo delle attività svolte (elenco analitico di tutte le attività svolte, indicando con esattezza il numero dei partecipanti, il Comune e/o la scuola di provenienza e l'appartenenza a Società od Enti di promozione sportiva, etc.), ed i nominativi del personale utilizzato con l'espressa dichiarazione di avere indicato le figure indicate nel progetto Tecnico-Organizzativo.

A richiesta dell'Amministrazione il Concessionario dovrà trasmettere il bilancio della propria attività.

La finalità del controllo di cui al presente articolo è quella di monitorare costantemente, anche con verifiche ispettive puntuali e penetranti, l'effettivo perseguimento delle superiori finalità di interesse pubblico che il concessionario è tenuto a garantire nella gestione del servizio pubblico affidatogli.

A tal fine il Concessionario dovrà consentire e favorire tutti i controlli che l'Amministrazione nella sua discrezionalità volesse disporre, fornendo le informazioni e le documentazioni richieste senza a ciò opporre limitazioni o condizionamenti di sorta circa la natura della richiesta avanzata.

I controlli saranno favoriti anche alle autorità preposte.

Art. 22

Domicilio del Concessionario

Ai fini degli adempimenti di cui alla presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio nel Comune di Scordia.

Art. 23

Revoca e recesso

In caso di inadempimenti alle obbligazioni e a quanto disposto nella convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, la decadenza della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

In particolare, la concessione verrà revocata nei seguenti casi:

- a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nella presente convenzione;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) i pagamenti delle utenze siano effettuate dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi
- d) le tariffe praticate non siano conformi a quelle previste al precedente art. 7 ovvero a quelle risultanti dall'esito di gara.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recesso, con il preavviso di 6 mesi, dietro previsione di eventuale indennizzo a favore del Concessionario, che sarà determinato dal Responsabile Tecnico nominato dall'Amministrazione concedente.

Art. 24

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario in ordine all'esecuzione del servizio, verrà deferita al Tribunale di Caltagirone – Sezione di Grammichele.

Art. 25

Spese ed oneri

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la relativa convenzione, spese di segreteria, rogito, bollo, registrazione e quant'altro necessario, ivi incluse le tasse e le imposte che potessero riguardare a qualsiasi titolo il rapporto od il soggetto del medesimo sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 26
Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, al Codice Civile, nonché al Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e ricreativi comunali ed al bando di gara.

Per l'Amministrazione

Per il Concessionario